



PROTOCOLLO D'INTESA TRA  
REGIONE DEL VENETO E PANATHLON INTERNATIONAL

La Regione del Veneto, di seguito denominata "la Regione", con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da \_\_\_\_\_ nella persona del Presidente o suo delegato;

e

Panathlon International, Distretto Italia Area 01 Veneto, Trentino, Alto Adige/sud Tirolo, di seguito denominata "Panathlon", con sede a Roma, Piazza Lauro De Bosis, n. 15, codice fiscale 92175850921, rappresentata da \_\_\_\_\_, munito dei necessari poteri, di seguito congiuntamente indicate le "Parti",

PREMESSO CHE:

- la Regione riconosce il valore sociale, formativo ed educativo dell'attività motoria e sportiva, strumento di realizzazione del diritto alla salute e al benessere psicofisico, di crescita civile e culturale del singolo e della comunità, di miglioramento delle relazioni e dell'inclusione sociale, di promozione del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente, come previsto dalla L.R. 11 maggio 2015, n. 8 "*Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva*";
- tra le priorità della Regione rientra a pieno titolo il supporto a iniziative che promuovono corretti stili di vita e di comportamento tra le persone a vario titolo interessate all'attività motoria e sportiva, in linea con i principi fondamentali stabiliti dalla Carta etica dello sport veneto, prevista dall'art. 3 della LR n. 8/2015 e approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 120/2017;
- Panathlon International è una Associazione Benemerita riconosciuta sia dal CONI- Comitato Olimpico Nazionale Italiano che dal CIP - Comitato Italiano Paralimpico, ed è aconfessionale, apartitica, senza distinzione di genere ed etnia;
- all'interno di Panathlon International vi è l'Area 01 che fa parte del Distretto Italia;
- lo scopo di Panathlon è l'affermazione dell'ideale sportivo e dei suoi valori morali e culturali, quale strumento di formazione ed elevazione della persona e di solidarietà tra le persone e i popoli;
- Area 01 fa proprie le carte di Panathlon International quali la Carta del Panathleta, la Carta del Fair Play, la Carta dei Diritti del Ragazzo nel fare Sport e la carta dei Doveri dei Genitori affinché i propri figli pratichino sport;

CONSIDERATO CHE:

in tale ottica la Regione e Panathlon, condividendo gli obiettivi di promozione di corretti stili di vita e di comportamento, tra le persone a vario titolo interessate all'attività motoria e sportiva, in linea con i principi fondamentali stabiliti dalla Carta etica dello sport veneto, intendono sottoscrivere il presente Protocollo d'intesa, di seguito denominato il "Protocollo", al fine di collaborare per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi indicati in premessa.

Tutto ciò premesso e considerato, Regione e Panathlon convengono e stipulano quanto segue:



**Art. 1 – OGGETTO**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Il presente Protocollo ha ad oggetto la collaborazione fra le parti nell'ambito delle reciproche competenze e aree di interesse. In particolare:

- a) La Regione e Panathlon collaborano nella promozione dei principi di lealtà, rispetto delle regole e dell'avversario, di onestà e del Fair Play;
- b) Panathlon mette a disposizione della Regione le proprie competenze per la promozione dei valori morali, culturali, educativi dello sport, rifiutando ogni forma di discriminazione;
- c) Panathlon è pronta a collaborare con la Regione in iniziative per promuovere l'attività motoria o sportiva quale irrinunciabile elemento per una crescita equilibrata della persona;

**Art. 2 – ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

Le Parti convengono espressamente che il presente Protocollo non costituisce alcuna obbligazione o vincolo in capo alle stesse.

**Art. 3 – MONITORAGGIO PERIODICO**

Panathlon si impegna a monitorare con cadenza annuale l'attuazione delle iniziative attivate in applicazione del presente Protocollo, fornendo su richiesta della Regione una relazione sulle attività svolte.

**Art. 4 - ONERI FINANZIARI**

Il presente Protocollo non comporta impegni di carattere economico per le Parti. Eventuali iniziative a carattere economico saranno concordate tra le Parti ed avviate con successivi appositi atti.

**Art. 5 – DURATA E RECESSO**

Il presente Protocollo ha validità triennale a partire dalla data di sua sottoscrizione.

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo, in ogni momento, in caso di impossibilità di proseguire la collaborazione, mediante comunicazione da inviare, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, con lettera tramite posta elettronica certificata.

**Art. 6 - TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Tutti i dati personali di cui le Parti vengano in possesso in occasione dell'espletamento delle attività previste dal presente Protocollo d'intesa saranno trattati sia su supporto cartaceo sia mediante sistemi informativi, nel rispetto del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).

**Art. 7 – FORO COMPETENTE**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra le Parti, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo, il Foro competente sarà quello di Venezia.

**Art. 8 - RINVIO**

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Protocollo si applica la disciplina vigente in materia.

**Art. 9 - DISPOSIZIONI GENERALI**

Le modifiche al presente Protocollo non sono valide ove non risultino da atto scritto firmato dalle Parti.



Tra le Parti resta inteso che il Protocollo d'intesa non è in esclusiva e, pertanto, le stesse hanno facoltà di stipulare analoghi accordi con terzi.

Nessuna delle Parti potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente Protocollo, così come ogni ragione di credito da essa derivante senza il preventivo consenso dell'altra Parte, che non potrà irragionevolmente negarlo.

Il presente Protocollo è stato oggetto di articolata trattativa tra le Parti, che ne hanno discusso e approvato ogni singola clausola e, pertanto, gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile non trovano applicazione.

**Art. 10 – FIRMA DIGITALE**

Il presente Protocollo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

**Art. 11 - REGISTRAZIONE**

Il presente Protocollo sarà registrato in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Area 01 Veneto, Trentino, Alto Adige/sud Tirol del Distretto Italia Panathlon International

\_\_\_\_\_  
Per la Regione del Veneto  
\_\_\_\_\_

